

N. 12761 del Repertorio

N. 7244 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di dicembre in Napoli, nel mio studio alla Via Depretis n.ro 5.

Innanzi a me Dott.LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI SONO COSTITUITI

Verlezza Anna nata a Caserta il 5 dicembre 1973 residente in Santa Maria a Vico (Ce) alla Via Ferdinando I D'aragona n. 107, C.F. VRL NNA 73T45 B963U;

Sodano Saverio nato a Marigliano (Na) il 28 giugno 1969 ivi residente alla Via Montevergine n. 34, C.F. SDN SVR 69H28 E955D;

Monda Pasquale nato a Marigliano (Na) il 21 febbraio 1973 e residente in Santa Maria a Vico (Ce) alla Via Ferdinando I D'aragona n. 107, C.F. MND PQL 73B21 E955F;

Buonincontri Anna nata a Pomigliano d'Arco (Na) il 22 ottobre 1966 e residente in Marigliano (Na) alla via Giannone n. 144, C.F. BNN NNA 66R62 G812H;

Monda Mara nata a Maddaloni (Ce) il 10 marzo 2004 e residente in Santa Maria a Vico (Ce) alla Via Ferdinando I D'aragona n. 107, C.F. MND MRA 04C50 E791A;

Verlezza Nicoletta nata a Maddaloni (Ce) il 4 dicembre 1978 e residente in Napoli alla via Monteoliveto n. 5, C.F.VRL NLT 78T44 E791T;

Sapio Antonio nato a Pomigliano d'Arco (Na) il 3 luglio 1969 e residente in Marigliano (Na) al Corso Umberto n. 543, C.F. SPA NTN 69L03 G812E.

Tutti cittadini italiani.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita tra i signori **Verlezza Anna, Sodano Saverio, Monda Pasquale, Buonincontri Anna, Monda Mara, Verlezza Nicoletta e Sapio Antonio** un'Associazione Culturale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 C.c. e del D.lgs 117/2017, con la denominazione "**ASSOCIAZIONE CULTURALE PERIFERIA CENTRALE - ENTE DEL TERZO SETTORE**" ed in breve "**ASSOCIAZIONE CULTURALE PERIFERIA CENTRALE - ETS**".

L'Associazione ha sede legale in Santa Maria A Vico (Ce) alla Via Appia n. 503.

Il logo dell'associazione è rappresentato da due frecce che si direzionano in maniera circolare in senso inverso di colore verde con sfumature grigie. All'interno del cerchio sono rappresentate in modo stilizzato tre soggetti di colore viola chiaro, detto logo in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 2

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente) e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere le attività riconducibili alle lettere d), g), h), i), k) e l), del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

A titolo meramente esemplificativo, le attività di interesse generale di cui alle

**AGENZIA DELLE ENTRATE
NAPOLI 1**

Registrato il 09/01/2023
n. 588 /1T

lettere sopra indicate, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, e nel rispetto di quanto chiarito dalla Nota direttoriale n. 11379 del 4 agosto 2022 del Ministero del Lavoro con riferimento all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Nozione di "interesse sociale" e di "particolare interesse sociale", potranno essere:

- a) l'organizzare corsi e laboratori di qualsiasi genere per l'ampliamento dell'offerta formativa in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) l'istituire premi letterari ed artistici, presentazione libri e bandire concorsi vari al fine di favorire lo sviluppo della persona umana, favorendo la sua elevazione fisica, morale, culturale e artistica;
- c) il raccogliere ed elaborare, di concerto con la Regione, i Comuni, le Province, le Camere di Commercio ed eventuali altri Enti, dati e notizie di qualsiasi tipo statistico matematico;
- d) l'indire laboratori ricreativi, corsi d'avviamento e di formazione di qualsiasi tipo;
- e) il prestare servizi a vario titolo ai propri soci anche in convenzione con Enti pubblici e privati, nonché a soggetti terzi bisognosi o socialmente meritevoli;
- f) il programmare e realizzare iniziative di promozione e propaganda favorendo la conoscenza e la valorizzazione di aspetti storici, artistici e culturali anche di paesi europei ed extraeuropei;
- g) il promuovere e sviluppare attività nel settore sociale, culturale con proposte specifiche rivolte a minori, giovani ed a persone della terza età;
- h) l'organizzare dibattiti, incontri, mostre, rassegne, concorsi, fiere, corsi, convegni, congressi, meeting, attraverso il fine sociale di favorire, l'incontro, l'informazione, la cultura, il confronto, l'integrazione tra giovani e tra persone di razza e culture differenti, di promuovere le attività artistiche in tutte le sue manifestazioni come: pittura, fotografia, teatro, cinema, musica artigianato ed altro;
- i) l'organizzare centri di documentazione tematiche, di raccolta testi, riviste, dati e video atti a sostenere opere di divulgazione ed informazione;
- l) l'organizzare feste, incontri e cene a tema a scopo solidaristico;
- m) il promuove iniziative editoriali e cineforum;
- n) il produrre spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, trasmissioni radio televisive con filmini, cortometraggi, documentari a scopo informativo e didattico.

L'esercizio di attività connesse e diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, è consentito a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle dette attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, più precisamente si considerano strumentali:

I ricavi da esse provenienti non superino il 30% delle entrate complessive dell'ente del terzo settore; oppure in ciascun esercizio non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (ses-

santasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e potrà richiedere il riconoscimento giuridico nonché l'iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato tranne che l'assemblea degli associati per mancato raggiungimento degli scopi associativi non decida a maggioranza di provvedere al suo anticipato scioglimento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14 dello statuto.

ARTICOLO 5

L'Associazione è retta, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dalle norme riportate in quest'atto e nello statuto, che approvato e sottoscritto dai costituiti oltre che da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

L'Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio di funzionamento che sarà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in relazione alla relativa previsione di spesa e che - sempre su disposizione di questo - può essere all'occorrenza implementato in funzione di necessità sopravvenute. Le spese di primo funzionamento dell'Associazione saranno sostenute attraverso il versamento inizialmente eseguito, dai Soci fondatori, nella misura di euro 200,00 (Euro duecento) per ciascun associato per un totale di 7 (sette) quote pari a complessivi euro 1.400,00 (Euro millequattrocento). Il patrimonio di funzionamento successivo sarà alimentato nelle forme e secondo quanto altresì stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, ed in giudizio, spetta al presidente che può assegnare deleghe per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse. Può altresì attribuire, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, o anche a persone estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo i relativi occorrenti poteri.

ARTICOLO 8

E' stabilito in numero minimo di tre ed in numero massimo di sette il numero di coloro che sono chiamati a comporre il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Sono inizialmente designati a comporre il Consiglio Direttivo tre componenti:

la signora **Verlezza Anna**, innanzi generalizzata, Presidente del Consiglio Direttivo;

la signora **Monda Mara**, innanzi generalizzata Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

la signora **Buonincontri Anna** innanzi generalizzata Tesoriere e Segretario

le signore qui presenti dichiarano di accettare la carica loro conferita attestando che non sussistono nei loro confronti cause di incompatibilità o decadenza.

ARTICOLO 10

Al termine di ciascun anno Associativo, che avrà luogo ad ogni 31 dicembre,

il rappresentante legale, nel termine del 30 aprile o nel diverso termine che dovesse essere previsto per legge, redigerà e sottoporrà agli Associati il rendiconto economico dell'esercizio, convocando i medesimi per la relativa approvazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

I costituiti autorizzano il rappresentante legale a ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte le variazioni e modifiche che venissero eventualmente richieste.

I costituiti autorizzano altresì il Presidente all'apertura di un c/c bancario o postale intestato all'associazione.

ARTICOLO 12

Il primo esercizio Associativo si chiude il 31 dicembre 2022 ed i successivi al 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 13

Le spese del presente atto e dipendenti cedono a carico dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 82, comma III, del d.lgs 117/2017 l'imposta di registro, si applica in misura fissa.

I costituiti mi dispensano dalla lettura degli allegati avendone preso visione in precedenza.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura, alle costituite parti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono alle ore venti.

L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte otto.

Verlezza Anna

Sodano Saverio

Pasquale Monda

Anna Buonincontri

Mara Monda

Verlezza Nicoletta

Antonio Sapio

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato A all'Atto

n.ro 7244 della Raccolta



Carlo...
F...
Agla...
One...

[Signature]

Moro Mondo
Adalberto
Antonio...

Allegato "B" all'atto n.ro 7244 della Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

**"ASSOCIAZIONE CULTURALE PERIFERIA CENTRALE - ENTE DEL
TERZO SETTORE"**

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

E' costituita, un'Associazione Culturale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 C.c. e del D.lgs 117/2017, con la denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE PERIFERIA CENTRALE - ENTE DEL TERZO SETTORE" ed in breve "ASSOCIAZIONE CULTURALE PERIFERIA CENTRALE - ETS".

L'Associazione ha sede legale in Santa Maria a Vico (Ce) alla Via Appia n. 503

TITOLO II

Scopo- Oggetto

ART. 2

L'"ASSOCIAZIONE CULTURALE PERIFERIA CENTRALE - ENTE DEL TERZO SETTORE", è apartitica e non ha fini di lucro (neppure indirettamente) e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Pertanto, l'Associazione svolge le attività riconducibili alle lettere d), g), h), i), k) e l), del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

A titolo meramente esemplificativo, le attività di interesse generale di cui alle lettere sopra indicate, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e nel rispetto di quanto chiarito dalla Nota direttoriale n. 11379 del 4 agosto 2022 del Ministero del Lavoro con riferimento all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Nozione di "interesse sociale" e di "particolare interesse sociale", potranno essere:

- a) l'organizzare corsi e laboratori di qualsiasi genere per l'ampliamento dell'offerta formativa in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) l'istituire premi letterari ed artistici, presentazione libri e bandire concorsi vari al fine di favorire lo sviluppo della persona umana, favorendo la sua elevazione fisica, morale, culturale e artistica;
- c) il raccogliere ed elaborare, di concerto con la Regione, i Comuni, le Province, le Camere di Commercio ed eventuali altri Enti, dati e notizie di qualsiasi tipo statistico matematico;
- d) l'indire laboratori ricreativi, corsi d'avviamento e di formazione di qualsiasi tipo;
- e) il prestare servizi a vario titolo ai propri soci anche in convenzione con Enti pubblici e privati, nonché a soggetti terzi bisognosi o socialmente meritevoli;
- f) il programmare e realizzare iniziative di promozione e propaganda favorendo la conoscenza e la valorizzazione di aspetti storici, artistici e culturali anche di paesi europei ed extraeuropei;
- g) il promuovere e sviluppare attività nel settore sociale, culturale con proposte specifiche rivolte a minori, giovani ed a persone della terza età;
- h) l'organizzare dibattiti, incontri, mostre, rassegne, concorsi, fiere, corsi, convegni, congressi, meeting, attraverso il fine sociale di favorire, l'incontro, l'informazione, la cultura, il confronto, l'integrazione tra giovani e tra persone

di razza e culture differenti, di promuovere le attività artistiche in tutte le sue manifestazioni come: pittura, fotografia, teatro, cinema, musica artigianata ed altro;

i) l'organizzare centri di documentazione tematiche, di raccolta testi, riviste, dati e video atti a sostenere opere di divulgazione ed informazione;

l) l'organizzare feste, incontri e cene a tema a scopo solidaristico;

m) il promuovere iniziative editoriali e cineforum;

n) il produrre spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, trasmissioni radio televisive con filmini, cortometraggi, documentari a scopo informativo e didattico.

L'esercizio di attività connesse e diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, consentito a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle dette attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, più precisamente si considerano strumentali:

I ricavi da esse provenienti non superino il 30% delle entrate complessive dell'ente del terzo settore; oppure

in ciascun esercizio non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione.

DURATA

ART.3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci presa con la maggioranza prevista dalle norme statutarie.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'Associazione consta di tre categorie di soci:

a) SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione - ivi inclusi i soci firmatari dell'atto costitutivo - e al suo iniziale sviluppo;

b) SOCI ORDINARI: sono coloro che, nell'ambito delle attività associative, si impegnano a dare il proprio sostegno professionale e morale nei limiti delle proprie possibilità e nell'ambito delle proprie funzioni per il conseguimento degli scopi sociali;

c) SOCI ONORARI: sono coloro che, in virtù di riconosciuti meriti in campo sociale, giuridico, scientifico, economico, artistico o sportivo, nonché di riconosciute e indubbie caratteristiche di integrità e indipendenza, sono invitati a essere tali dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti ad accettare ed osservare senza riserva lo Statuto e tutte le Deliberazioni emanate dal Consiglio Direttivo.

La nomina dei Soci Onorari e dei Soci Ordinari è demandata al Consiglio Direttivo su proposta di uno dei suoi membri.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, senza alcuna differenza di trattamento fra le eventuali categorie di soci in relazione ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

ART. 5

L'associazione è improntata al principio della porta aperta e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda, (d'ora innanzi la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo statuto e il regolamento dell'associazione nonché la normativa applicabile. Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, anche per via telematica, corredata di tutte le informazioni anagrafiche, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione nel libro soci, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione dal libro soci.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento.

ART. 7

I soci ordinari sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio

Direttivo con la richiesta di cancellazione dal libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

~~b) che si renda moroso per un periodo di 1 anno del versamento del contributo annuale;~~

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali concerti, feste ed attività similari;

~~i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.~~

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

l) attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazione e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione

di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuare a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Assemblee

ART. 14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori Ordinari e Onorari.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario, del bilancio d'esercizio e del Bilancio sociale;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;

g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

ART. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo per iscritto anche tramite email e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario, del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Tuttavia, le deliberazioni di modifica dello statuto e quelle relative alla nomina delle cariche sociali devono essere approvate, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci presenti.

In caso di parità dei voti si dovrà procedere ad un'altra immediata votazione, che potrà essere anche ripetuta, fino ad un massimo di due volte, per poter raggiungere la citata maggioranza.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/ video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati, e sia altresì possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia possibile redigere verbale degli eventi assembleari, e consentita

l'interazione degli intervenuti.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea su proposta del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti anche fra i non associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail da spedirsi non meno di due giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/ video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti del Consiglio, e sia altresì possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia possibile redigere verbale degli eventi assembleari, e consentita l'interazione degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, anche relativi al personale o collaboratori;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 Cts.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza

za dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

~~Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.~~

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21

Il Presidente, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente ha funzione di coordinamento e di custodia dei documenti e dei libri sociali e provvede a far osservare le disposizioni statutarie e la disciplina associativa.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà, in tal caso, essere convocata entro e non oltre sette giorni.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

L'organo di Controllo

Art. 22

L'organo di Controllo, è organo obbligatorio se siano superati per due esercizi consecutivi i limiti del comma II dell'art. 30 del Cts nonché quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Cts, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ai sensi del citato art. 30 Cts, viene eletto dall'Assemblea e può essere composto o da un Controllore Unico o da tre membri effettivi e due supplenti, nominando al proprio interno il Presidente, tale carica può essere ricoperta anche da non soci e resta in carica tre anni.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/ video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti dell'Organo di controllo, e sia altresì possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia possibile redigere verbale degli eventi assembleari, e consentita l'interazione degli intervenuti. L'organo di Controllo deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, le scritture contabili, e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.LGS. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7

e 8, del Cts ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14 Cts.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 23

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori legali ed è obbligatoria ai sensi dell'art. 31 cts quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10) Cts.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1, Cts, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Clausola compromissoria

ART. 25

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Napoli.

ART.26

Logo dell'Associazione

Il logo dell'associazione è rappresentato da due frecce che si direzionano in maniera circolare in senso inverso di colore verde con sfumatura ver-

de/verde e con ombra di colore grigio. All'interno del cerchio sono rappresentate in modo stilizzato n. 3 (tre) soggetti di colore viola con sfumatura viola/viola chiaro. Il nome dell'associazione e l'acronimo ETS è scritto in maniera circolare con il font AVENIR BLACK ed è di colore blu.

Norma finale

ART. 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Verlezza Anna

Sodano Saverio

Pasquale Monda

Anna Buonincontri

Mara Monda

Verlezza Nicoletta

Antonio Sapio

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter, legge 16 febbraio
1913, n. 89)

Certifico

Io sottoscritto dott.Ludovico Maria Capuano, Notaio residente in Napoli,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre
Annunziata e Nola, che la presente copia, redatta su supporto informatico,
e' conforme al documento originale analogico da me Notaio autenticato,
firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione e
produzione della presente copia di documento analogico firmata su
supporto informatico sostituisce quella dell'originale

Nel mio studio alla via Depretis n.ro 5.

Napoli li', 18/01/2023